

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2318)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 1967
(V. Stampato n. 3320)

d'iniziativa dei deputati LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, LAMI e SANNA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 luglio 1967*

Norme per l'elezione suppletiva del deputato e del senatore
della Valle d'Aosta

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ove, per qualsiasi causa, il deputato eletto nel collegio uninominale della Valle d'Aosta venga a mancare, si procede ad elezione suppletiva, con le modalità stabilite dagli articoli 92 e 93 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2.

Constatata la sopravvenuta vacanza, il Presidente della Camera ne dà immediata comunicazione al Ministro per l'interno, che promuove la convocazione della nuova elezione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 20 giorni dalla comunicazione predetta.

La elezione è fissata per una data non anteriore al sessantesimo giorno, nè successiva al settantesimo.

Per la prima applicazione della presente legge, la elezione suppletiva è indetta entro 20 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera.

Non si procede ad elezione suppletiva se la vacanza si determini negli ultimi sei mesi della durata costituzionale della Camera.

Art. 4.

Analogamente si procede in caso di vacanza del senatore eletto nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, applicando all'elezione suppletiva gli articoli 22 e 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e le norme degli articoli precedenti della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.